

IL RETTORE

- visto lo statuto della LUISS Guido Carli;
- visto l'art. 4 della legge 3/7/1998, n. 210, che prevede che le Università con proprio regolamento disciplinino l'istituzione dei Corsi di Dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le modalità di conferimento e l'importo delle borse di studio, nonché le convenzioni con soggetti pubblici e privati, in conformità ai criteri generali e ai requisiti di idoneità delle sedi determinati con decreto del Ministro;
- visto l'art. 19 della legge 240/10 con il quale sono state emanate nuove disposizioni relative al Dottorato di ricerca;
- visto il Decreto MIUR n. 45 dell'8 febbraio 2013 con il quale è stato emanato il Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di Dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di Dottorato da parte degli enti accreditati, in attuazione della legge 240/10;
- visto il Regolamento Dottorati di ricerca della LUISS Guido Carli, approvato dal Senato Accademico in data 23 maggio 2013;
- vista la delibera del Dipartimento di Economia e Finanza della LUISS Guido Carli del 2 ottobre 2018 con la proposta di attivazione del Corso di Dottorato in Economics;
- vista la delibera del Dipartimento di Giurisprudenza della LUISS Guido Carli del 10 ottobre 2018 con la proposta di attivazione del Corso di Dottorato in Diritto ed Impresa;
- vista la delibera del Dipartimento di Impresa e Management della LUISS Guido Carli del 9 ottobre 2018 con la proposta di attivazione del Corso di Dottorato in Management;
- vista la delibera del Dipartimento di Scienze Politiche della LUISS Guido Carli del 17 ottobre 2018 con la proposta di attivazione del Corso di Dottorato in Politics: History, Theory, Science.
- viste le delibere del Senato Accademico e del Comitato Esecutivo rispettivamente del 23 ottobre e del 21 novembre 2018 con cui si approvano i Corsi di Dottorato;

DECRETA**ART. 1 – ATTIVAZIONE**

Sono attivati, presso la LUISS Guido Carli, per l'anno accademico 2019/2020, - XXXV ciclo – i Corsi di Dottorato di ricerca riportati nelle schede specifiche, parte integrante del presente bando, e ne sono indetti gli specifici concorsi di ammissione.

Nella scheda specifica di ciascun Corso (cfr. allegati A, B, C e D) sono indicati gli obiettivi formativi, le tematiche di ricerca, le modalità e i criteri di selezione dei candidati ai fini della formazione delle graduatorie.

Nelle schede, inoltre, sono indicati il numero dei posti, con borsa e senza borsa di studio, che saranno assegnati secondo l'ordine delle graduatorie specifiche di ciascun Corso e le eventuali borse di studio vincolate allo svolgimento di una determinata ricerca nel rispetto di eventuali particolari Convenzioni.

Eventuali variazioni o integrazioni a quanto contenuto nel presente bando e negli Allegati saranno rese note mediante pubblicazione nel sito web dell'Università <http://www.luiss.it>.

Ai sensi del Decreto MIUR n. 45 dell'8 febbraio 2013, i corsi di Dottorato saranno attivati solo a seguito del parere favorevole espresso da ANVUR sul mantenimento dei requisiti di accreditamento ministeriale. Pertanto, i posti e le borse di studio banditi saranno assegnati unicamente in caso di esito positivo di tale valutazione.

ART. 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE

Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di ammissione al Dottorato di ricerca di cui all'art. 1 i candidati che siano in possesso di Laurea Magistrale, Specialistica o Laurea italiana di Vecchio Ordinamento o di analogo titolo accademico conseguito all'estero preventivamente riconosciuto dalle autorità accademiche, qualora non già dichiarato equipollente. Ai fini di tale riconoscimento il candidato in possesso del titolo accademico conseguito all'estero, non già dichiarato equipollente, dovrà corredare la

domanda stessa con i documenti utili al fine di consentire alla Commissione la valutazione del proprio titolo al solo fine dell'ammissione al corso, nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei Trattati o Accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi. I titoli dovranno quindi essere corredati da tutta la documentazione necessaria alla loro valutazione così come indicata all'art. 3 del presente bando.

Potranno partecipare agli esami di ammissione tutti coloro che conseguiranno il titolo entro e non oltre il 31 luglio 2019. In tal caso l'ammissione verrà accettata "con riserva" ed il candidato sarà tenuto a presentare, a pena di decadenza, il relativo certificato di conseguimento titolo (o autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) entro tale data.

Si specifica inoltre che tutti i candidati che presenteranno autocertificazioni del titolo, ai sensi del DPR n. 445 del 2000, saranno ammessi alla selezione con riserva di verifica delle dichiarazioni autocertificate e che l'Università potrà, in qualunque momento del procedimento, anche successivamente all'avvio del corso di Dottorato, effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte.

In caso di dichiarazioni mendaci, l'Università potrà disporre, con provvedimento motivato dal Rettore, l'esclusione dei candidati dalla procedura selettiva o dal corso di Dottorato, fatte salve le responsabilità penali da ciò derivanti.

ART. 3 – DOMANDE DI AMMISSIONE

La domanda di ammissione dovrà essere compilata esclusivamente attraverso la procedura online, entro la data di scadenza riportata nel presente bando e richiamata in ciascuna delle schede allegate.

I candidati sono responsabili delle informazioni che inseriscono nel modulo on line e della validità delle certificazioni/autocertificazioni che presentano. L'Università ha il diritto di verificare le informazioni e la validità dei documenti forniti e, nei casi di non conformità di quanto dichiarato, potrà escludere i candidati in qualsiasi momento, anche dopo la procedura concorsuale. La procedura on line si attiva tramite l'accesso al sito internet dell'Ateneo all'indirizzo riportato nelle schede di ciascun Corso di Dottorato, allegate al bando.

Terminata la procedura di compilazione della domanda, il candidato riceve la ristampa della stessa a conferma che la procedura è andata a buon fine.

La domanda è da considerarsi a tutti gli effetti di legge come una autocertificazione dei dati anagrafici e dei titoli dichiarati ad esclusione delle pubblicazioni.

Ciascun candidato potrà presentare domanda di ammissione a più di un corso di Dottorato.

Unitamente a tutti i documenti indicati nelle schede allegate al presente bando, a seconda del Dottorato per cui si intende presentare candidatura, sarà necessario presentare debita documentazione comprovante il possesso di Laurea Magistrale, Specialistica o Laurea italiana di Vecchio Ordinamento o di analogo titolo accademico conseguito all'estero. Si precisa quindi che:

I candidati in possesso di titolo di Laurea conseguito in ITALIA, dovranno presentare obbligatoriamente:

- certificazione/autocertificazione del titolo di Laurea contenente gli esami sostenuti con relativa votazione e crediti, la media degli esami e il voto di Laurea (per ciascuna Laurea, in caso di più Lauree possedute);

I candidati in possesso di titolo di Laurea conseguito in PAESI UE dovranno consegnare obbligatoriamente:

1. certificazione/autocertificazione del titolo di Laurea contenente gli esami sostenuti con relativa votazione e crediti, la media degli esami e il voto di Laurea (per ciascuna Laurea in caso di più Lauree possedute);
2. diploma di Laurea (pergamena) in lingua originale;
3. diploma supplement e certificato degli esami sostenuti (transcript of records) in lingua originale;
4. traduzione in italiano o in inglese dei due documenti indicati ai punti 1 e 2. Le traduzioni non sono richieste nel caso in cui i documenti siano prodotti dall'istituzione direttamente in inglese.

I candidati in possesso di titolo di Laurea in PAESI EXTRA-UE dovranno consegnare obbligatoriamente:

- A. diploma di Laurea (pergamena) in lingua originale;
- B. certificato degli esami sostenuti (transcript of records) in lingua originale;
- C. traduzione in italiano o in inglese dei due documenti indicati ai punti A e B: le traduzioni non sono richieste nel caso in cui i documenti siano prodotti dall'istituzione direttamente in inglese.

Nel caso dei titoli conseguiti nei paesi extra-UE i concorrenti ammessi potranno presentare, in sostituzione dei documenti ai punti A e B, un Attestato di Comparabilità del titolo estero rilasciato dal CIMEA. L'attestato di comparabilità è reperibile al seguente link: <http://cis.cimea.it/estero/>.

La LUISS si riserva di effettuare debiti controlli sulla documentazione presentata dai candidati e, qualora il titolo prodotto non risulti conforme ai requisiti richiesti dal presente bando e non consenta l'iscrizione al

Dottorato, i candidati che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci saranno esclusi dal corso stesso, con l'obbligo di restituire le rate di borsa di studio indebitamente percepite, fatte salve le sanzioni penali previste dalla legge.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle **ore 16:00 (CEST), UTC+2 del 12 aprile 2019**.

ART. 4 – PROVE D'ESAME

Le prove di esame si effettueranno in base a quanto indicato in ciascuna scheda allegata al bando.

La convocazione alle prove di selezione, scritte e/o orali, avverrà tramite posta elettronica all'indirizzo inserito nella domanda di ammissione compilata on line e sarà data comunicazione delle prove sul sito web della LUISS Guido Carli, mediante pubblicazione di un avviso alla pagina <http://www.luiss.it>, almeno 7 giorni prima della data fissata per la prova.

Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento.

ART. 5 – VALUTAZIONE COMPARATIVA, COMMISSIONE GIUDICATRICE E SUOI ADEMPIMENTI

La valutazione comparativa per l'ammissione a ciascun Corso si effettuerà in base a quanto riportato in ogni specifica scheda allegata.

La Commissione esaminatrice per la valutazione comparativa dei candidati, per singolo corso di Dottorato, è nominata con Decreto del Rettore della LUISS Guido Carli, sentito il Collegio dei Docenti, ed è composta da almeno tre membri, Docenti, anche stranieri, o esperti della materia di riconosciuta qualificazione. Nella composizione della Commissione, in ogni caso, il numero dei Docenti dovrà essere superiore a quello degli esperti.

Espletate le prove del concorso, la Commissione compila, per singolo corso di Dottorato, la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti riportati da ciascun candidato.

Nei casi in cui si determineranno situazioni di pari merito rispetto al punteggio complessivo, al fine di formulare la graduatoria per l'ammissione e l'ottenimento delle borse di studio, verranno utilizzati i seguenti criteri selettivi:

- a) nel caso di parità, punteggio attribuito al progetto di ricerca;
- b) nel caso di ulteriore parità, punteggio attribuito alla prova orale;
- c) nel caso di ulteriore parità, punteggio attribuito alla voce "altri titoli e variabili di eccellenza";
- d) nel caso di ulteriore parità, prevarrà la valutazione della situazione economica, determinata ai sensi del D.P.C.M. 30 aprile 1997 e successive modificazioni.

La notifica dell'ammissione al Dottorato verrà inviata per posta elettronica (all'indirizzo che verrà opportunamente specificato dal candidato nella domanda) entro la data riportata in ciascun allegato al presente Bando. Entro la stessa data sarà anche pubblicata sul sito della LUISS Guido Carli <http://www.luiss.it> la graduatoria degli ammessi. Saranno ammessi "con riserva" coloro che avranno dichiarato di conseguire il titolo entro e non oltre il 31 luglio 2019 e quanti in possesso di titoli di accesso soggetti a verifica secondo quanto previsto dall'Articolo 2 del presente Bando.

ART. 6 – AMMISSIONE AI CORSI

I candidati saranno ammessi ai Corsi secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso.

In caso di rinuncia, di mancata o tardiva accettazione da parte degli aventi diritto, secondo quanto indicato all'art. 7 del presente bando, subentra altro candidato riconosciuto idoneo, in base all'ordine della graduatoria di ammissione.

ART. 7 – DOMANDA DI ISCRIZIONE

I concorrenti ammessi dovranno comunicare, a pena di decadenza, inviando comunicazione tramite posta elettronica all'indirizzo dottorati@luiss.it, la loro intenzione ad iscriversi al Corso di Dottorato, entro il termine perentorio di giorni 7 che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione della graduatoria sul sito web dell'Università (<http://www.luiss.it>) e della contestuale relativa comunicazione di ammissione inviata al candidato tramite posta elettronica. I concorrenti ammessi dovranno inoltre presentare o far pervenire via posta (farà fede il timbro postale), a pena di decadenza, all'Ufficio Ricerca e Dottorati della LUISS Guido

Carli – Viale Romania, 32 – 00197 Roma la domanda di iscrizione al Corso di Dottorato (da redigersi su apposito modulo che verrà trasmesso agli ammessi, tramite posta elettronica) entro il termine che verrà loro indicato nella comunicazione di ammissione, unitamente agli allegati richiesti.

A seguito di rinuncia, espressa o tacita, da parte di candidati vincitori prima della data di inizio del corso, si procederà allo scorrimento della graduatoria. Non si procederà allo scorrimento della graduatoria successivamente alla data di inizio del corso di Dottorato.

La domanda di iscrizione dovrà essere corredata dalla dichiarazione di essere, o non essere, in servizio presso una pubblica amministrazione e, in caso affermativo, di avere richiesto il collocamento in aspettativa senza assegni a decorrere dalla data di inizio del Corso e per tutta la sua durata (si precisa che, in assenza della documentazione comprovante la predetta situazione, il candidato sarà tenuto a rinunciare all'assegnazione dell'eventuale borsa di studio). La certificazione dell'ottenimento dell'aspettativa dovrà essere consegnata entro e non oltre la data di inizio del corso.

Con riferimento a quanto riportato nel presente articolo, si precisa che qualsiasi variazione a quanto dichiarato in sede di presentazione della domanda di iscrizione venga ad intercorrere nel periodo di iscrizione al Corso di Dottorato dovrà essere tempestivamente comunicata.

ART. 8 – POSTI A CONCORSO E BORSE DI STUDIO

I posti a concorso per ciascun Dottorato di ricerca sono quelli indicati nelle corrispettive schede allegate al presente Bando.

Ulteriori eventuali assegnazioni di borse, anche a fronte di rinuncia alla borsa da parte di candidati ammessi ai corsi, verranno tempestivamente comunicate.

In particolare, ove specificatamente previsto nelle schede allegate, qualora un vincitore con borsa dovesse accettare l'assegnazione, rinunciando tuttavia al contributo, al primo candidato riconosciuto idoneo, secondo l'ordine della graduatoria, sarà attribuito il posto con borsa.

Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate annualmente a condizione che il candidato abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente, verificate secondo le procedure stabilite da ciascun programma di Dottorato.

L'importo annuale della borsa di studio, per ciascun candidato, erogato in rate mensili, è determinato ai sensi del D.M. del 18 giugno 2008 e successive modificazioni. Per l'anno 2019 tale importo è definito dal D.M. n.40 del 25 gennaio 2018 ed è pari a Euro 15.343,28 al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente.

L'importo della borsa di studio è incrementato nella misura massima del 50%, per un periodo complessivamente non superiore a 18 mesi, se il dottorando è autorizzato dal Collegio dei Docenti a svolgere attività di ricerca all'estero; potranno usufruire di un contributo pari al 50% dell'importo della borsa di studio anche gli studenti non titolari di borsa, purché autorizzati dal Collegio dei Docenti a svolgere attività di ricerca all'estero per un periodo complessivamente non superiore a 18 mesi. Tale incremento non può essere fruito per soggiorni di durata inferiore a un mese continuativo, né nel Paese di nascita, cittadinanza, residenza e domicilio del dottorando.

A decorrere dal secondo anno di ciascun Dottorato è assicurato, in aggiunta alla borsa e nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio dell'ateneo, un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato alla tipologia del corso e, comunque, non inferiore al 10% dell'importo annuo della medesima borsa; tale importo è assicurato sia ai dottorandi con borsa che a quelli senza borsa.

I vincitori assegnatari di borsa di studio dovranno essere iscritti alla gestione separata INPS e dovranno trasmettere a dottorati@luiss.it la ricevuta di iscrizione alla gestione separata.

La borsa di studio è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi della normativa vigente, nella misura di due terzi a carico dell'Università e di un terzo a carico del borsista.

I dottorandi godono delle tutele e dei diritti connessi.

Si precisa che le borse di studio concesse per i Dottorati di ricerca non sono cumulabili con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite ancorché erogate da altre università/enti; inoltre non sono compatibili con rapporti di lavoro dipendente né con i contributi di ricerca e studio assegnati presso i Dipartimenti della LUISS Guido Carli o erogati da istituzioni diverse.

ART. 9 – OBBLIGHI E DIRITTI DEI DOTTORANDI

L'ammissione al Dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, nel rispetto di quanto indicato dal programma del proprio Dottorato di ricerca, ferma restando la possibilità di una specifica disciplina in relazione a quanto previsto per i corsi di Dottorato attivati ai sensi dell'art. 16 del regolamento della LUISS Guido Carli. Lo svolgimento in via continuativa di attività lavorative retribuite, diverse dalla mera pratica

professionale o da attività di ricerca scientifica, comporterà la decadenza dalla borsa di studio e l'esclusione dal Dottorato.

Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi e le attività del Dottorato nella misura che sarà stabilita dal Collegio dei Docenti e di compiere continuamente attività di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le modalità che saranno fissate dal Collegio dei Docenti.

I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla-osta del Collegio dei Docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato degli studenti dei corsi di Laurea triennale e di Laurea magistrale nonché, di didattica integrativa fino ad un massimo di 40 ore per anno accademico. Trascorso il terzo anno di Dottorato il limite è abrogato.

Alla fine di ciascun anno, gli iscritti ai corsi di Dottorato dovranno presentare una particolareggiata relazione sull'attività e le ricerche svolte al Collegio dei Docenti, che ne curerà la conservazione e che, previa valutazione della assiduità e dell'operosità dimostrata dall'iscritto al corso, proporrà al Rettore il proseguimento del Dottorato di ricerca ovvero, in caso di valutazione negativa, la cessazione.

I dottorandi possono essere sospesi o anche esclusi dal corso su motivata deliberazione unanime del Collegio dei Docenti.

Per i dipendenti pubblici ammessi ai corsi di Dottorato vale quanto indicato all'art. 19 del regolamento per i dottorati di ricerca della LUISS Guido Carli.

Sono estesi ai dottorandi, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

Alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela della maternità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.

ART. 10 – CONSEGUIMENTO TITOLO

Il titolo di Dottore di ricerca si ottiene al termine della durata del corso di Dottorato, e viene rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto, previa discussione di una tesi di Dottorato ed è conferito nel rispetto del regolamento per i Dottorati di ricerca della LUISS Guido Carli e della normativa vigente dal Rettore della LUISS Guido Carli.

La commissione giudicatrice dell'esame finale sarà formata e nominata con Decreto Rettorale in conformità al regolamento della LUISS Guido Carli ed alla normativa vigente.

Il dottorando è tenuto a consegnare la tesi, nella sua versione finale, unitamente a una particolareggiata relazione conclusiva relativa alle attività di ricerca svolte durante il corso di Dottorato, secondo le modalità indicate all'art. 8, D.M. 45 dell'8 febbraio 2013.

Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo è subordinato al deposito entro 30 giorni dalla data di discussione, da parte dell'interessato e con l'assistenza dell'ufficio preposto, della tesi finale nell'Archivio istituzionale d'Ateneo ad accesso aperto, che ne garantirà la conservazione e la pubblica consultazione; sarà cura dell'Università effettuare il deposito a norma di legge sia presso l'apposita banca dati ministeriale che presso le Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze.

ART. 11 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

LUISS, in qualità di Titolare, raccoglie e tratta i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza, C.F.), i dati di contatto (indirizzo di residenza, email, telefono), le informazioni relative al percorso di studio, alle conoscenze di lingue straniere e ad eventuali certificazioni possedute dall'interessato, al fine di gestire la domanda di partecipazione al concorso di dottorato e gli adempimenti ad essa connessi (la legittimazione giuridica del trattamento è rinvenibile nell'adempimento delle obbligazioni precontrattuali intercorrenti tra le parti).

Il trattamento avviene all'interno dello Spazio Economico Europeo, con modalità cartacee ed elettroniche, utilizzando le misure di sicurezza previste dalla legge.

Le informazioni vengono trattate dal personale amministrativo e docente di LUISS e da eventuali terze parti che coadiuvino quest'ultima nel processo di selezione e gestione della domanda.

L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Reg. UE/2016/679 nei confronti del Titolare LUISS Guido Carli con sede in Viale Pola 12, 00198 Roma, privacy@luiss.it.

I riferimenti del Responsabile per la Protezione dei Dati (DPO) sono consultabili sul sito web del Titolare all'indirizzo www.luiss.it/contatti.

ART. 12 – NORME DI SALVAGUARDIA

Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento al regolamento per i dottorati di ricerca della LUISS Guido Carli ed alla normativa in vigore sui Dottorati di ricerca.

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concorso, ai sensi degli artt. 7 e 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, saranno trattati per le finalità di gestione delle procedure di selezione e del contratto.

La presentazione della domanda di partecipazione alle selezioni attraverso la procedura online, di cui all'art. 3, implica l'accettazione da parte del candidato delle norme contenute nel presente bando e nel Regolamento in materia di corsi di Dottorato, emanato con D.R. n. 1468 del 05/12/2016.

Il responsabile della procedura è la dott.ssa Federica Capone.

Il presente bando sarà pubblicato nel sito dell'Università www.luiss.it, nel sito www.bandi.miur.it, che provvederà anche alla pubblicazione sul sito europeo Euraxess e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – IV serie speciale.

(Prof. Andrea PRENCIPE)

